

Statuto
Federazione Regionale
CONFAPI TOSCANA

TITOLO I
DEFINIZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

In adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 4 dello Statuto della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - CONFAPI (d'ora innanzi "Confapi"), è costituita un'associazione, denominata "Federazione delle Associazioni delle Piccole e Medie Imprese della Toscana" in sigla CONFAPI TOSCANA con sede in Pisa.

La Federazione è un'articolazione territoriale della Confapi nazionale, nei confronti della quale si obbliga ad osservare le norme statutarie e regolamentari, le deliberazioni degli organi confederali ed ad adottarne il logo .

Art. 2

La Federazione Regionale, dotata di autonomia organizzativa e finanziaria, non ha scopo di lucro ed ha durata indeterminata.

La Federazione, nonché le persone che agiscono in suo nome e conto, rispondono direttamente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

Essa è apartitica e si ispira al principio della sussidiarietà, nonché ai principi democratici.

Art. 3

La Federazione Regionale ha lo scopo di garantire il coordinamento, la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza delle Organizzazioni Territoriali CONFAPI presenti nella Regione Toscana

In particolare la Federazione:

- 1) rappresenta e tutela gli interessi delle Organizzazioni territoriali aderenti specialmente nelle materie assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione Toscana, sostenendo e promuovendo politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali etc.;
- 2) favorisce la collaborazione e il coordinamento fra le Organizzazioni territoriali socie salvaguardando e valorizzandone gli aspetti e le specificità di eccellenza, promuovendo attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e aumentare la coesione del sistema;
- 3) esprime la volontà dell'imprenditoria della Regione Toscana nella formazione delle politiche a livello confederale;
- 4) partecipa alla formazione degli organi confederali secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Confapi;

- 5) promuove e coordina l'attuazione delle politiche comunitarie di interesse regionale e interregionale, in collaborazione con le Organizzazioni territoriali aderenti e con le altre Federazioni Regionali e Associazioni Regionali;
 - 6) ha la rappresentanza, al livello regionale, delle Organizzazioni territoriali aderenti nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali, culturali ecc.;
 - 7) favorisce la promozione, al proprio interno, del Gruppo regionale dei giovani imprenditori ed il Gruppo regionale delle donne imprenditrici, disciplinati dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale;
 - 8) favorisce la promozione, al proprio interno, delle Categorie sostenendo la costituzione di apposite strutture organizzate e disciplinate dalle norme emanate dalla Confapi e dalle singole Unioni a livello nazionale;
 - 9) coordina le strutture regionali delle singole Unioni di Categoria, del Gruppo regionale dei giovani imprenditori e del Gruppo regionale delle donne imprenditrici.
- La Federazione in quanto articolazione regionale di Confapi può ricevere da quest'ultima specifici incarichi per lo sviluppo di iniziative territoriali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONI ADERENTI ALLA FEDERAZIONE REGIONALE

Art. 4

Le Organizzazioni territoriali della piccola e media Impresa presenti nelle province della Regione Toscana in quanto riconosciute e associate a Confapi nonché l'eventuale Associazione regionale di I livello, nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma III, dello Statuto confederale costituiscono la Federazione Regionale denominata Confapi Toscana.

Art. 5

Le Organizzazioni, di cui all'art. 4, hanno l'obbligo di:

- 1) osservare le norme del presente Statuto nonché le delibere e le direttive degli Organi della Federazione Regionale;
- 2) corrispondere annualmente i contributi determinati dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto;
- 3) trasmettere ogni anno entro il 31 gennaio alla Federazione Regionale l'elenco completo ed aggiornato delle imprese associate e di coloro che ricoprono le cariche associative;
- 4) inviare all'inizio di ogni anno alla Federazione idonea documentazione atta a far valere l'esatto numero di addetti delle imprese associate al 31 dicembre dell'anno precedente con le modalità stabilite dalla Giunta della Federazione Regionale.

TITOLO III

ORGANI NECESSARI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Sono organi necessari dell'Associazione:

- a) il Presidente della Federazione Regionale;
- b) l'Assemblea della Federazione Regionale;
- c) la Giunta della Federazione Regionale;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Comitato dei Direttori;
- f) Il Revisore dei Conti.

Le riunioni degli organi sopracitati potranno svolgersi oltre che in presenza, anche in forma mista (presenza/web).

ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Art. 7

L'Assemblea Regionale è composta

- a) dal Presidente della Federazione Regionale;
- b) dai Presidenti delle Organizzazioni territoriali aderenti alla Federazione;
- c) dai rappresentanti delegati dalle Organizzazioni territoriali aderenti, nella misura stabilita al successivo comma II del presente articolo.

Il numero dei delegati viene determinato tenendo conto del numero delle imprese associate a ciascuna Organizzazione e del numero complessivo dei dipendenti (c.d. "dati di consistenza").

Ciascuna Organizzazione aderente ha diritto ad un numero di delegati in Assemblea pari a:

- a) uno ogni 100 imprese associate o frazione superiore a 50;
- b) uno ogni 1000 addetti delle imprese associate o frazione superiore a 500.

I dati di consistenza sulla base dei quali viene calcolato il numero dei delegati sono quelli risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, trasmessi alla Federazione Regionale dalle Organizzazioni aderenti ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 5.

Alle adunanze dell'Assemblea devono essere invitati senza diritto di voto:

- a) il Presidente Confederale, che può partecipare in proprio o anche per il tramite di un proprio delegato, al quale va trasmessa la convocazione con diritto di esaminare la documentazione relativa all'assemblea ed alla convocazione medesima;
- b) Il Revisore dei Conti;
- c) i Presidenti dei Comitati Regionali delle Unioni di Categoria;
- d) il Presidente del Comitato Regionale Confapi Giovani;
- e) il Presidente del Gruppo Regionale Confapi donne.

Art. 8

L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione.

L'Assemblea:

- a) elegge e revoca il Presidente della Federazione regionale;
- b) elegge e revoca i membri il Revisore dei Conti;
- c) indica le linee programmatiche dell'azione della Federazione Regionale;
- d) approva in via definitiva il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale sulla base del progetto licenziato dalla Giunta federale;
- e) nomina revoca e sostituisce, su indicazione delle Organizzazioni aderenti, i componenti, assegnati alla regione Toscana, del Consiglio Direttivo di Confapi, di cui all'art. 18. comma 1 lett. i) dello Statuto Confederale, scegliendoli nel rispetto del criterio di consistenza delle Organizzazioni Territoriali;
- f) determina l'entità dei contributi, ove previsti, che ogni Organizzazione aderente deve versare; le modalità di versamento; le deroghe e le eccezioni.

L'Assemblea della Federazione deve riunirsi:

- a) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale;
- b) ogni qual volta il Presidente della Federazione Regionale lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti della Giunta Regionale o almeno 1/5 dei componenti dell'Assemblea Regionale.

Art. 9

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente; nel caso quest'ultimo non ottemperi, vi provvederà il Vice-Presidente Vicario o il Revisore dei Conti.

L'Assemblea Regionale viene convocata con avviso spedito agli aventi diritto a partecipare almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, per lettera raccomandata, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 10

Hanno diritto al voto in Assemblea Regionale i delegati delle Organizzazioni aderenti, come indicati al precedente 'art. 7, in regola con la contribuzione federale e regolarmente riconosciute da Confapi.

Ogni componente ha diritto ad un voto. E' ammesso il voto per delega; ciascun componente non può essere portatore di più di 5 deleghe.

GIUNTA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Art. 11

La Giunta della Federazione Regionale è composta da:

- a) il Presidente della Federazione Regionale;
- b) un numero di componenti, scelti dal Presidente tra i partecipanti all'Assemblea, non superiore al 20% del numero dei componenti di diritto;
- b) i Presidenti delle Organizzazioni territoriali aderenti.

Art. 12

La Giunta è l'organo amministrativo della Federazione Regionale:

1. nomina e revoca, su proposta del Presidente Regionale, il Segretario Regionale;
2. nomina e revoca, su proposta del Presidente Regionale, uno o più Vice-Presidenti tra cui il Vice Presidente Vicario;
3. ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
4. elabora iniziative inerenti all'attività della Federazione Regionale;
5. propone le modifiche del presente Statuto alla Giunta confederale e ha potestà regolamentari;
6. approva il progetto di bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale;
7. propone all'Assemblea l'entità degli eventuali contributi che ogni Organizzazione aderente deve versare; le modalità di versamento; le deroghe e le eccezioni;
8. determina l'organico degli uffici della Federazione Regionale e nomina i rappresentanti della Federazione Regionale presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni.

Art. 13

La Giunta è convocata dal Presidente della Federazione Regionale che la presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso d'urgenza il Presidente Regionale può convocare la Giunta senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell'urgenza.

Per la valida costituzione della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; essa delibera a maggioranza.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta Regionale esperti e consulenti senza diritto di voto.

Alle adunanze della Giunta deve essere invitato il Revisore dei Conti, se nell'ordine del giorno sono previsti temi che vertano su questioni finanziarie e/o patrimoniali.

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Art. 14

Il Presidente della Federazione Regionale è eletto dall'Assemblea, tra i suoi componenti, e può essere da questa revocato.

Il Presidente dura in carica tre anni e può ricoprire la carica per due mandati consecutivi.

Nel caso di un numero di mandati consecutivi superiore, la rielezione del Presidente dovrà avvenire con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Vice-Presidente Vicario assume le funzioni del Presidente della Federazione Regionale in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di analogo impedimento da parte del Vice Presidente vicario, ovvero in assenza di nomina, le funzioni di presidente saranno assunte dal Vice Presidente più anziano anagraficamente.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice-Presidente Vicario, ovvero, nell'ipotesi in cui al precedente comma, il Vice Presidente anziano senza indugio deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale della Federazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 15

Il Presidente della Federazione Regionale:

1. ha la rappresentanza politica e legale, anche giudiziale, dell'Associazione;
2. è responsabile dell'attuazione, nei confronti di Organi ed Enti regionali, delle decisioni politiche ed organizzative assunte da Confapi;
3. favorisce il coordinamento tra le Organizzazioni territoriali aderenti e Confapi;
4. propone alla Giunta della Federazione Regionale la nomina del Segretario della Federazione Regionale (ove previsto);
5. sovrintende alla gestione ordinaria della Federazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta;
6. può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri della Giunta, anche congiuntamente;
7. convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta della Federazione, delle cui sedute stabilisce l'ordine del giorno.

SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE

Art. 16

Il Segretario della Federazione Regionale è nominato e revocato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente Regionale.

Collabora operativamente con il Presidente e con la Giunta per realizzare gli scopi della Federazione di rappresentanza politica; a tale scopo può ricevere deleghe dal Presidente.

Il Segretario Regionale:

1. è responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici; cura la tenuta dei libri sociali;
2. propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;
3. è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali e della sede dell'Associazione;
4. coadiuva il Presidente Regionale nella redazione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio previsionale;
5. provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi federali;
6. redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi federali;
7. svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli;
8. coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria della Federazione;
9. coordina il Comitato dei Direttori.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, su invito del Presidente Regionale alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Federazione.

COMITATO DEI DIRETTORI

Art. 17

I Direttori delle Organizzazioni aderenti alla Federazione Regionale costituiscono un Comitato, coordinato dal Segretario Regionale della Federazione.

Il Comitato ha il compito di favorire l'integrazione delle attività nelle varie Organizzazioni aderenti, nonché di esaminare ed elaborare sul piano tecnico delle proposte di attività per la Giunta e per l'Assemblea della Federazione.

REVISORE DEI CONTI

Art. 18

Il Revisore è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

È compito del Revisore dei Conti:

1. vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
2. redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte del Presidente, il Revisore ha l'obbligo di procedere alla convocazione dell'Assemblea della Federazione Regionale .

COMITATI INTERNI

Art. 19

La Federazione Regionale fornisce assistenza ai Comitati Regionali dell'Unione di Categoria, al Gruppo Regionale Giovani Imprenditori e al Gruppo Regionale Donne Imprenditrici ove costituiti.

TITOLO IV

CONTRIBUTI

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20

L'attività della Federazione Regionale può essere finanziata anche da contributi annuali corrisposti dalle Organizzazioni territoriali aderenti.

In tal caso, l'entità dei contributi è determinata dall'Assemblea della Federazione regionale sulla base del numero di imprese associate di ciascuna Organizzazione aderente e del numero complessivo di dipendenti.

Art. 21

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. contributi delle Organizzazioni aderenti, ove previsti;
2. erogazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio;
3. beni mobili ed immobili;
4. eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
5. partecipazioni.

Le spese dell'Associazione sono coperte da:

1. contributi delle Organizzazioni aderenti, ove previsti;
2. ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22

Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente della Federazione, coadiuvato dal Segretario, redige il progetto di bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale e lo sottopone alla Giunta per l'approvazione.

I documenti di cui al comma precedente devono restare depositati presso la sede federale a disposizione delle Organizzazioni aderenti nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea, per l'approvazione.

Entro il 30 giugno il progetto di bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale devono essere approvati dall'Assemblea.

TITOLO V

INCOMPATIBILITÀ E REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Art. 23

Le cariche statutarie di Presidente o componente degli organi direttivi sono incompatibili con:

1. l'iscrizione ad albi professionali qualora l'attività professionale sia esercitata in modo prevalente;
2. cariche politiche e amministrative di qualunque natura purché non irrilevanti rispetto ai fini dell'Associazione;
3. qualsiasi carica in altre organizzazioni territoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza confederale.

Le deroghe alle situazioni di cui ai nn. 1 e 2 del comma precedente possono essere deliberate dalla Giunta di Presidenza della Federazione.

La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di Revisore dei Conti.

Art. 24

Per poter accedere alle cariche presso gli organi direttivi il candidato deve:

1. essere titolare o legale rappresentante di una impresa associata ad un'Organizzazione aderente iscritta al Registro delle Imprese da almeno un anno;
2. essere in regola con i versamenti dei contributi all'Organizzazione aderente;
3. essere titolare o legale rappresentante di una impresa aderente a CONFAPI secondo le norme confederali;
4. fornire il certificato penale dei carichi pendenti ed il certificato generale del casellario giudiziale anche attraverso una dichiarazione sostitutiva.

TITOLO VI
DISCIPLINA DERIVANTE DALL'APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

Art. 25

L'associazione a CONFAPI non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità previste dall'art. 38 c.c., né può comportare in alcun modo la responsabilità di CONFAPI per le obbligazioni assunte dalla Federazione.

CONFAPI e tutte le articolazioni del Sistema perseguono l'obiettivo della rappresentanza completa delle Imprese, al fine di favorire la coesione tra le stesse, il raggiungimento delle finalità istituzionali ed il consolidamento rappresentativo del Sistema stesso.

Per rappresentanza completa dell'Impresa si intende la contemporanea associazione all'Organizzazione territoriale, l'adesione al Sistema CONFAPI e l'auspicabile applicazione dei CCNL stipulati da CONFAPI e/o dalle Unioni di Categoria.

Le Imprese associate, aderenti al Sistema CONFAPI, hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza confederale, mediante l'inserimento nella relativa Banca Dati confederale.

Art. 26

In virtù del rapporto con CONFAPI, la Federazione si obbliga:

- a) ad indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione "aderente alla CONFAPI", adottandone il logo;
- b) ad adottare uno Statuto e dei Regolamenti interni conformi allo Statuto confederale, ai Regolamenti ed alle deliberazioni della Confederazione;
- c) a riconoscere alla Confederazione il diritto di esercitare i poteri di vigilanza informativa, previsti dallo Statuto confederale;
- d) ad adempiere ai doveri informativi previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Confederazione;
- e) a comunicare alla Confederazione entro 30 giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche statutarie, nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione dei relativi verbali degli organi deliberanti, riconoscendo il potere di approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta di Presidenza confederale;
- f) a comunicare entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituiti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di CCIAA o di qualsiasi altro ente istituzionale, bilaterale e/o di settore;
- g) a essere in possesso di un indirizzo di PEC e comunicarlo alla Confederazione;
- h) a riconoscere il diritto di CONFAPI di verificare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'associazione alla CONFAPI, mediante la messa a

disposizione di tutta la documentazione richiesta e prevista dalle norme confederali nonché l'accesso presso la sede dell'associazione da parte di appositi delegati confederali.

Art. 27

La Federazione riconosce al Collegio dei Probiviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto confederale e di giurisdizione interna in conformità delle previsioni e dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 27 dello Statuto Confederale.

La Federazione riconosce, altresì, la clausola compromissoria secondo le prescrizioni di cui all'art. 39 dello Statuto confederale.

La Federazione riconosce la legittimazione della CONFAPI ad impugnare le delibere della Federazione in contrasto con la normativa e le delibere Confederali.

La Federazione conviene, altresì, che l'accertamento della difformità e/o del mancato adeguamento del presente Statuto allo Statuto ed alle norme confederali implichi la potestà di accertamento e di eventuale proposta di adeguamento da parte di CONFAPI secondo la procedura espressamente prescritta dall'art. 10, commi IV e V, dello Statuto confederale, nonché l'inefficacia nei confronti della Confederazione delle norme statutarie non approvate dalla Giunta di Presidenza confederale.

SCIoglimento

Art. 28

La Confederazione ha diritto di sciogliere la Federazione regionale per impossibilità, di funzionamento, per grave e reiterata violazione dello Statuto e del Regolamento Confapi o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Confederazione medesima.

Lo scioglimento è deliberato, su proposta della Giunta di Presidenza confederale, dal Consiglio Direttivo di Confapi che provvede alla nomina ed alla determinazione dei poteri di un Liquidatore del relativo patrimonio, con devoluzione dei relativi beni ad altro Organismo costituito o da costituire nell'ambito del Sistema Confapi con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione di legge.

In caso di gravi e reiterate inadempienze e/o di impossibilità di funzionamento degli organi statutari, su proposta del Presidente Confederale, la Giunta di Presidenza può nominare un Commissario con poteri sostitutivi degli organi direttivi e della presidenza della Federazione Regionale per gli adempimenti connessi alla rappresentanza territoriale regionale, allo scioglimento, alla liquidazione ed alla ricostituzione della stessa.

Per quanto non disposto nel presente Statuto, in particolare per quanto riguarda lo scioglimento della Federazione, trovano applicazione le norme statutarie confederali e, in via suppletiva, le norme del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29

Ai sensi dell'articolo 808 c.p.c. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Federazione e le Organizzazioni, o tra le Organizzazioni che la compongono sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, con sede in Pisa, composto da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti in causa ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due arbitri. In caso di mancata nomina dell'arbitro di parte o del Presidente provvederà il Presidente del Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 810 c.p.c.

L'arbitrato ha natura rituale.

Il termine di decadenza dell'azione per il ricorso al Collegio Arbitrale contro le deliberazioni degli organi della Federazione è di novanta giorni dalla loro comunicazione.

Le spese dell'arbitrato saranno anticipate da chi adisce il Collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.

La Federazione, in caso di mancato adempimento dell'obbligo contributivo ha pieno titolo per richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo. L'eventuale recupero del credito in sede giudiziale, incluso l'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non è soggetto alla clausola compromissoria di cui al presente articolo.

NORME GENERALI E FINALI

Art. 30

Le cariche elettive di cui al presente statuto si considerano gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

NORMA TRANSITORIA

Art. 31

Gli organi direttivi attualmente in carica rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, tutti i vincoli ed i termini innovati o modificati al presente Statuto avranno efficacia ed iniziano ex novo dalla data della sua formale approvazione .